

# *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

## *Segretariato Generale*

Ai Direttori Generali

LORO SEDI

Ai Direttori Regionali

LORO SEDI

Ai tutti gli ISTITUTI PERIFERICI

AI GABINETTO

SEDE

Ufficio Legislativo

SEDE

**Oggetto:** Disciplina transitoria degli operatori di restauro (Art. 182 commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater ed 1-quinquies del Codice dei beni culturali e del paesaggio). - **Addendum alle Linee Guida pubblicate con Circolare del Segretariato Generale n. 35 del 2009.**

A seguito della pubblicazione sul sito istituzionale delle Linee Guida, sono pervenute al Ministero osservazioni che, in alcuni casi, hanno evidenziato l'esigenza di modificare o integrare le indicazioni fornite.

1. Una prima precisazione riguarda gli organi ministeriali competenti ad attestare lo svolgimento di attività di restauro qualificata.

Secondo le disposizioni organizzative, si ritiene che, oltre alle Soprintendenze di settore (per i beni archeologici; per i beni architettonici e paesaggistici; per i beni storici, artistici ed etnoantropologici; archivistiche), ed agli Istituti centrali (I.C.R., O.P.D., I.C.P.L., secondo le vecchie denominazioni), abbiano nel tempo legittimamente esercitato funzioni di tutela, e quindi, a seconda dei casi, autorizzato, imposto o effettuato direttamente interventi conservativi su beni culturali, anche le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, gli Archivi di Stato e (dopo il trasferimento alle Regioni delle funzioni, in precedenza esercitate dalle Soprintendenze bibliografiche, oggi menzionate all'articolo 5, comma 2, del Codice) le Biblioteche statali. Anche questi ultimi organi periferici, pertanto, effettueranno le attestazioni richieste relativamente agli interventi di competenza.

2. Si ritiene poi opportuno modificare l'indicazione, peraltro data nelle Linee Guida "in via orientativa", concernente il numero delle ore (1.600) al di sotto del quale non può ritenersi rilevante un corso di una scuola di restauro statale o regionale.

E' stato segnalato che per molti anni la gran parte dei corsi attivati nel settore della conservazione dei beni culturali ha avuto una durata non superiore alle 1.200 ore complessive.

Ciò, in quanto i percorsi formativi professionali disciplinati dalla legge 8451/1978 si basavano su cicli formativi, in numero massimo di quattro ciascuno di durata non superiore alle 600 ore; e, almeno fino al 1996, molti istituti formatori operanti nel settore della conservazione dei beni culturali hanno articolato la formazione su due cicli formativi (corrispondenti a due annualità, appunto di 600 ore ciascuna), per poi aumentare il numero dei cicli e la quantità dell'insegnamento, che però soltanto intorno all'anno 2000 raggiungeva mediamente le 1.600 ore.

Pertanto, considerando che, al momento dell'emanazione del d.m. 29412/000 (la cui disciplina è all'origine dell'articolo 182 del Codice, vigente), buona parte dei corsi di restauro effettuati (e quindi presi in considerazione in via transitoria dal regolamento, quali corsi di "scuola di restauro . . . di durata non inferiore a due anni") aveva una durata non superiore alle 1.200 ore complessive, si ritiene opportuno che in 1.200 ore venga individuata anche la soglia minima di rilevanza ai fini dell'applicazione dell'articolo 182.

Data la portata davvero minimale del requisito, una particolare attenzione dovrà essere dedicata a verificare che le ore dichiarate corrispondano ad ore effettive di insegnamento, *siano tutte riferibili a materie la cui conoscenza sia utile alla formazione del restauratore*, e comprendano un'adeguata componente di attività pratica (laboratorio o cantiere autorizzato), non potendo rilevare, per integrare il requisito in questione, ore figurative o convenzionali *o relative ad insegnamenti estranei agli specifici obiettivi formativi*.

**3.** Un'ultima precisazione concerne l'individuazione della durata dell'attività di restauro qualificata.

In mancanza di un'espressa indicazione dei termini previsti per la consegna e l'ultimazione dei lavori, rinvenibile nel contratto di appalto o in altri atti adottati dall'Amministrazione, sarà compito dell'organo al quale è demandata l'attestazione dell'attività dichiarata e documentata dall'interessato, stabilire anche la durata presumibile del tipo di intervento svolto (considerandone in concreto la dimensione e la complessità).

Analoga valutazione tecnico-discrezionale dovrà essere effettuata in presenza di ritardi nell'ultimazione dei lavori rispetto al termine stabilito (per impedire che il ritardo non giustificato da sopravvenute difficoltà determini l'attestazione di maggiori requisiti).

**Il sito web di raccolta e gestione delle domande verrà messo on line sul sito ufficiale del Ministero il 25 settembre 2009, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del bando per la presentazione delle domande; il previsto help desk sarà attivo dal 28 settembre 2009. -,**